



Automobile Club d'Italia

SERVIZIO GESTIONE PRA
FP /**

Automobile Club d'Italia
Protocollo Uscita S6P
aodi r005/0006833/14
Data 18/11/2014

Sigg. Direttori/Responsabili
Uffici di Area Metropolitana, Uffici e
Unità territoriali

e, p.c Sigg. Direttori Compartimentali,
Direttori/Responsabili AC

Lettera Circolare

OGGETTO: Legge 10 novembre 2014, n. 162 di conversione con modifiche del D.L. n. 132/2014. Pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi (art. 521-bis c.p.c.) e ulteriori novità in materia di accesso alla banca dati PRA.

Facendo seguito alle prime indicazioni fornite con nota del 22.09.2014 prot. n. 5504, si informa che con Legge n. 162 del 10 novembre 2014 (pubblicata in G.U. n. 261 Suppl. Ordinario n. 84 del 10 novembre 2014) è stato convertito con modifiche il D.L. n. 132/2014.

In sede di conversione del citato Decreto Legge, con l'art. 19 comma 1 lett. d-ter), è stato introdotto il nuovo art. 521-bis del codice di procedure civile avente ad oggetto il pignoramento e la custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.

In particolare, la nuova disposizione prevede che il pignoramento dei veicoli "si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione in pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione" e si fa l'ingiunzione prevista dall'art. 492 c.p.c.

Con l'atto di pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e viene intimato a consegnare entro 10 giorni i veicoli pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi, all'Istituto Vendite Giudiziarie (IVG).



Al momento della successiva consegna l'Istituto Vendite Giudiziarie assume, quindi, la custodia dei veicoli pignorati dandone comunicazione al creditore pignorante a mezzo PEC ove possibile.

In caso di mancata consegna all'IVG entro il termine previsto di 10 giorni, gli Organi di Polizia che accertano la circolazione dei veicoli pignorati procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso degli stessi provvedendo altresì alla consegna dei veicoli pignorati all'IVG.

Per quanto riguarda la trascrizione del pignoramento al PRA il comma 5 dell'art. 521-bis c.p.c. prevede che *"eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri"*.

Come noto, in base all'art. 2693 c.c., dopo la notificazione l'atto di pignoramento deve essere trascritto per gli effetti previsti dagli artt. 2913, 2914, 2915 e 2916 c.c.. Si ricorda, infatti, che con la trascrizione del pignoramento non hanno effetto, in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori intervenuti, le alienazioni anteriori trascritte successivamente e nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione non si tiene conto di eventuali ipoteche, anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento.

Si fa presente, inoltre, che il creditore entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione ricevuta dall'IVG deve depositare nella cancelleria del Tribunale la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini dell'art. 521-bis c.p.c.

Il pignoramento perde efficacia qualora la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto siano depositate oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione al creditore da parte dell'IVG.

Con l'art. 18 comma 2-bis della citata Legge di conversione è stato, inoltre, introdotto anche l'art. 164-ter delle Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in base al quale *"quando il pignoramento e' divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all'eventuale terzo, mediante atto notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a ruolo non e' stata depositata nei termini di legge."*



L'art. 164-ter prevede, inoltre, che *"la cancellazione della trascrizione del pignoramento si esegue quando e' ordinata giudizialmente ovvero quando il creditore pignorante dichiara, nelle forme richieste dalla legge, che il pignoramento e' divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito"*.

Pertanto, per la richiesta di cancellazione del pignoramento iscritto al PRA deve essere allegato il provvedimento del giudice o, in alternativa, la dichiarazione del creditore di inefficacia del pignoramento, ai sensi dell'art. 164-ter disp. att. c.p.c., redatta nella forma della scrittura privata autenticata da un notaio.

Le nuove disposizioni di cui all'art. 164-ter si applicano ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della Legge di conversione (quindi ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dall'11 dicembre 2014).

Un'ulteriore novità contenuta nella Legge di conversione del D.L. n. 132/2014 riguarda l'introduzione dell'art. 155-sexies delle Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

Tale norma estende l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di ricerca con modalità telematica di beni da pignorare, anche al *"sequestro conservativo e per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui"*.

Pertanto, le istruzioni già impartite con circolare SGP n. 5504 del 22.09.2014 in materia di accesso dell'Ufficiale Giudiziario alla banca dati PRA per la ricerca dei beni da pignorare (previa autorizzazione del Presidente del Tribunale o del Giudice Delegato e secondo le modalità che saranno stabilite con Decreto attuativo del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Interno e il Ministro delle Finanze) trovano applicazione anche in caso di sequestro conservativo, fallimento (o altre procedure concorsuali), procedimenti in materia di famiglia (ad es. separazione, divorzio ecc.) e procedimenti relativi alla gestione di patrimoni altrui (ad es. interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno ecc.).

Anche per tali procedimenti, in assenza delle strutture tecnologiche che consentano di effettuare l'accesso telematico diretto da parte dell'Ufficiale Giudiziario alle banche dati, il creditore può chiedere al Presidente del Tribunale o al Giudice Delegato l'autorizzazione ad ottenere le informazioni contenute nelle banche dati direttamente dai gestori delle banche dati previste dall'art. 492-bis c.p.c. e dall'art. 155-ter disp. att. c.p.c..



Automobile Club d'Italia

Tali consultazioni sono gratuite analogamente agli accessi telematici diretti effettuati dall'Ufficiale Giudiziario autorizzato.

Pertanto, il creditore procedente (o, in caso procedure concorsuali o procedimenti di gestione del patrimonio altrui, il curatore, tutore, amministratore di sostegno ecc.) può richiedere, personalmente o per il tramite dell'Avvocato patrocinante, il rilascio gratuito di visure nominative, allegando l'autorizzazione del Giudice prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 492-bis c.p.c., 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c..

Le disposizioni introdotte dall'art. 19 del D.L. n. 132/2014 relative al pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, nonché quelle in materia di accesso gratuito alle banche dati per la ricerca di beni da pignorare, si applicano ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della Legge di conversione (quindi ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dall'11 dicembre 2014).

Le ulteriori previsioni introdotte dall'art. 155-sexies disp. att. c.p.c. (per l'accesso alle banche dati nei procedimenti sequestro conservativo, procedure concorsuali, procedimenti in materia di famiglia o relativi alla gestione di patrimoni altrui) si applicano, invece, alle richieste di accesso presentate a decorrere dall'11 novembre 2014 anche per i procedimenti già iniziati.

Con i migliori saluti.

IL DIRETTORE
Giorgio Brandi